

- 2) Se l'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE, nel contesto degli obiettivi e dell'economia generale della direttiva, debba essere interpretato nel senso che, una volta che i prodotti tipo alcol etilico destinati ad essere posti in commercio in un altro Stato membro siano già stati immessi in consumo in un primo Stato membro, in esenzione da accisa, in quanto impiegati per ottenere aromi destinati ad essere utilizzati per la produzione di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all'1,2 % in volume, lo Stato membro di destinazione deve loro riservare un trattamento identico nel proprio territorio.
- 3) Se le disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83/CEE, nonché i [principi] di effettività e [proporzionalità] debbano essere interpretati nel senso che essi autorizzano uno Stato membro ad imporre requisiti procedurali che subordinano l'applicazione dell'esenzione al possesso, da parte dell'utilizzatore, della qualità di destinatario registrato e [al] possesso della qualità di depositario autorizzato in capo al venditore dei prodotti soggetti ad accisa, sebbene lo Stato membro in cui tali prodotti sono acquistati non imponga l'obbligo di disporre della qualità di depositario fiscale in capo all'operatore economico che li pone in commercio.
- 4) Se i principi di proporzionalità e di effettività, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE, nel contesto degli obiettivi e dell'economia generale della direttiva, ostino a che l'esenzione prevista da tali disposizioni non sia applicata al contribuente di uno Stato membro di destinazione, il quale ha ricevuto prodotti tipo alcol etilico e che si è basato sulla circostanza che tali prodotti sono stati considerati esenti in base ad un'interpretazione ufficiale di tali disposizioni della direttiva da parte delle autorità tributarie dello Stato membro di origine, resa in modo costante per un lungo periodo di tempo, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale e applicata nella pratica, ma che risulti successivamente errata, nel caso in cui, date le circostanze, si possa escludere l'ipotesi di una frode o di un'evasione delle accise.

(¹) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 7 giugno 2021 —
Procter & Gamble International Operations / Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.**

(Causa C-355/21)

(2021/C 357/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Attrice in primo grado: Procter & Gamble International Operations SA

Convenuta in primo grado: Perfumesco.pl sp. z o.o.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 10 della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (¹), debba essere interpretato nel senso che osta all'interpretazione di una disposizione nazionale secondo cui una misura di salvaguardia quale la distruzione delle merci si applica soltanto ai prodotti fabbricati illegalmente o contrassegnati illegalmente dal marchio e non può essere applicata alle merci immesse illegalmente in commercio nello Spazio economico europeo in riferimento alle quali non è possibile accertare che siano state fabbricate o contrassegnate illegalmente.

(¹) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).